

## **Il ruolo della Comunità Bektashi nella costruzione del pluralismo e della libertà religiosa in Albania.**

*il futuro e fatto di pluralismo e tolleranza,  
alla ricerca di una convivenza possibile,  
governata da una laicità senza aggettivi*

L'Albania dal punto di vista religioso costituisce un'isola a maggioranza islamica in un'area egemonizzata dall'ortodossia. Con l'indipendenza dell'Albania si provvede al riconoscimento a tutti i culti praticati nel paese attribuendo ad essi pari dignità e diritti, nella convinzione che la costruzione della nazione albanese richieda il superamento delle differenze causate dalla diversità di appartenenza religiosa, affinché tutte le popolazioni e i gruppi etnici e religiosi presenti sul territorio concorrano alla formazione del nuovo Stato.

Ciò tuttavia non spiega come sia stato possibile costruire una convivenza pacifica tra i diversi culti a meno di indagare sul ruolo pedagogico che il diritto ha svolto nel creare una tradizione di tolleranza e costruire il "modello albanese". Al Contempo occorre analizzare le modificazioni intervenute nell'organizzazione dei culti per effetto dei diritti religiosi e dell'autonoma capacità normativa delle Comunità ad esse riconosciuta dallo Stato. L'attenzione dei giuristi si è prevalentemente concentrata sullo studio dei diversi Kanun, piuttosto che sulla produzione legislativa statale e sull'autonoma attività regolamentare delle Comunità religiose, non riuscendo così a cogliere la funzione innovativa di queste fonti di produzione del diritto e soprattutto la loro incidenza sulle dinamiche interne tra le Comunità religiose e i loro rapporti con lo Stato, nonché sui comportamenti individuali delle diverse componenti della popolazione rispetto all'appartenenza religiosa e alla funzione pubblica svolta dall'attività di esercizio del culto. In particolare del tutto sconosciuta, e anzi andata dispersa, risulta essere la legislazione statale in materia religiosa emanata negli anni '20 e considerata da molti studiosi come priva di effetti reali. Anche le fonti normative di origine religiosa sono ignorate e considerate ormai perdute dalle stesse Comunità religiose a cominciare dai loro primi Statuti.

Un'analisi comparata e correlata dei provvedimenti emanati da queste due fonti normative permette invece di meglio comprendere lo sviluppo della storia del paese e di cogliere il mutare e l'evolversi delle relazioni istituzionali tra le Comunità religiose e lo Stato, di rendersi conto di come ciò ha inciso sul modo di percepire l'appartenenza religiosa e quali siano ancora oggi le modalità di esercizio e partecipazione al culto.

### **Il ruolo dei Bektashi nella costruzione di un'Albania moderna, pluralista e multi religiosa.**

La prima Comunità religiosa a intraprendere un processo di autoriforma è stata senza alcun dubbio la Comunità Bektashi nel momento in cui già nel 1921 ha adottato la lingua albanese per effettuare le preghiere e ha modificato in senso moderno la propria organizzazione concedendo larga autonomia alle strutture locali e accentuando il carattere nazionale del culto. Non vi è alcun dubbio che queste decisioni hanno largamente ispirato i contenuti del decreto del 1923 sulle Comunità religiose le quali con l'ottenimento della personalità giuridica civile hanno vista riconosciuta dallo Stato la loro autonomia. Da allora Stato e Comunità religiose hanno agito di concerto per indirizzare i fedeli e lo stesso clero nel coltivare la loro albanesità, valorizzando gli aspetti nazionali dei rispettivi culti come testimonia la preghiera diretta alla salvezza e allo sviluppo della nazione. Si è creata in tal modo una tradizione, tipicamente albanese

rafforzata dalla legislazione zoghista del periodo monarchico, oggi conosciuta perché ritornata in vigore, sia pur brevemente, dopo la caduta del regime nel 1991.

Per questa sua peculiarità quando l'Albania esce definitivamente dall'isolamento voluto dal regime nel 1991 disegna le relazioni con le rinate Comunità religiose secondo linee che mantengono un rapporto coerente con la propria storia giuridica e istituzionale, ma che non possono essere comprese se non provvedendo a una previa ricostruzione delle diverse fasi dell'intenso rapporto che intercorre tra religioni e Stato in Albania e che ha caratterizzato l'ordinamento del Paese.

Dall'analisi della storia costituzionale emerge, ad esempio, che fin dalla fondazione dello Stato, l'Albania moderna ha posto tra i principi fondamentali la separazione tra Stato e Comunità religiose, la laicità delle istituzioni e soprattutto il pluralismo religioso, visto come uno dei formanti dell'ordinamento, uno degli elementi fondanti e costitutivi dell'unità nazionale, considerata come il bene supremo della nazione. Questa scelta ha consentito all'unico Stato a maggioranza mussulmana d'Europa di fare propria una visione plurale dell'Islam e di superare il problema del divieto di proselitismo per i culti non mussulmani in una società a maggioranza islamica. Ciò è potuto avvenire per la natura plurale dell'Islam albanese e in particolare per la presenza dei Bektashi accanto ai mussulmani sunniti. Il richiamato Decreto del 1923 con il quale l'ordinamento albanese stabilisce i criteri per il riconoscimento della personalità giuridica civile alle Comunità religiose costituisce ancora oggi uno dei provvedimenti più avanzati di *governance* dei rapporti con le Comunità religiose e un formidabile mezzo di prevenzione dei conflitti inter religiosi, uno strumento giuridico che conserva ancora oggi la sua originaria validità

Anche la Repubblica d'Albania, nata dalla resistenza anti fascista e anti nazista, assunse tra i suoi principi fondanti la separazione tra Stato e Comunità religiose non come un portato dell'ideologia marxista-leninista, ma come frutto dell'esperienza storico-istituzionale del paese, in quanto essa ha costituito una costante di tutte le sue Carte costituzionali precedenti. Relativamente poi alla tutela della libertà di coscienza essa scaturiva come diretta conseguenza dal pluralismo religioso dell'ordinamento albanese, anche se fu indubbiamente rafforzata dai principi marxisti e trovò posto nei testi costituzionali fino ad essere elevata a principio cardine dell'ordinamento nella Costituzione del 1976, la' dove, proprio in ossequio al principio di libertà di coscienza, letto in chiave marxista, si giunse a proclamare l'ateismo di Stato, intendendo come lecita e tutelabile esclusivamente la libertà dalla religione, con una scelta formalmente non dissimile da quella di altri Stati socialisti che tuttavia non portarono questa asserzione alle estreme conseguenze, come invece fece il Governo albanese dell'epoca.

Per quanto riguarda poi gli strumenti di *governance* del fenomeno religioso anche lo Stato albanese provvede alla configurazione, strutturazione e funzionamento dei rapporti tra Stato e Comunità religiose costituendo un Ufficio statale per gli affari di culto; ma questa scelta, pur coincidendo nelle scelte con quelle di altri paesi socialisti, si sforzò di mantenere in vita un organismo costituito già ai tempi della legislazione zoghista, tradizionalmente usato per mantenere i rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose. Così dicasi per le procedure relative al riconoscimento dei culti, alla loro registrazione e attribuzione della personalità giuridica, regolati nel diritto albanese sin dal 1923 secondo le norme del diritto civile e compiutamente nel 1928 riprese nel Codice Civile. Prova ne sia che la legge del 1929 sul riconoscimento della personalità giuridica civile alle Comunità religiose contiene numerose norme della precedente legislazione, e introduce già una sorta di modello standardizzato di Statuti per consentire ai culti di relazionarsi in modo omogeneo con lo Stato.

Così dicasi delle norme in materia di concreto esercizio della libertà religiosa e delle pratiche culturali, del sostentamento del clero, mentre per quanto riguarda il

patrimonio delle Comunità religiose se sono uniformi a quelle degli altri paesi socialisti le leggi di confisca delle proprietà ecclesiastiche, soprattutto agricole, ai fini di attuare la riforma agraria, a partire dal 1949 la legislazione albanese si caratterizza per un crescente irrigidimento e un'azione di disarticolazione economica delle Comunità che sfocia nel 1967 nella soppressione di esse, con la confisca di tutti i loro beni residui e il divieto dell'esercizio del culto. Una convergenza sostanziale, dunque, che da luogo all'emergere di problemi comuni nella fase di smantellamento del regime e dimostra come la legislazione emanata durante il quarantennio comunista ha lasciato – come negli altri paesi ex socialisti – radici e tracce che suggeriscono l'opportunità di un esame comparato delle problematiche con quelle presenti nei diversi paesi dell'Europa dell'Est.

### **La nuova Costituzione e la tutela della libertà religiosa**

Nella nuova Costituzione albanese non si procede immediatamente a introdurre norme relative alla specifica tutela della libertà religiosa o ai rapporti con le Comunità religiose. Ciò avviene solo in un secondo momento, soprattutto sotto la spinta degli organismi internazionali e in particolare del Consiglio d'Europa, al quale l'Albania aderisce con l'intento di ricevere attraverso di esso una piena legittimazione internazionale. Diverso l'atteggiamento del Governo pro tempore rispetto ai problemi pratici delle Comunità religiose, prova ne sia che si provvede a una più efficace attività di restituzione dei beni ad esse confiscati, rispetto a quanto avviene negli altri paesi ex socialisti, sia mediante l'emanazione di leggi specifiche, sia attraverso un maggior dinamismo dell' "Agenzia della Restituzione e del Risarcimento", appositamente costituita.

Il Concordato stipulato con la Chiesa cattolica nel 2002 è, a differenza di quello sottoscritto da altri paesi a maggioranza cattolica, un accordo-quadro che di fatto rinvia, dopo alcune dichiarazioni di principio, ad altre norme negoziate con la previsione di "commissioni ad hoc" e soprattutto alla legislazione di diritto comune. Esso appaga il bisogno della diplomazia vaticana di sottoscrivere il maggior numero di Concordati possibili, anche quando sono immediatamente privi di significativi accordi su materie di reciproco interesse, inaugurando così una strategia di lungo periodo, e soddisfa il bisogno dello Stato albanese di ricevere attraverso questo atto una sorta di legittimazione internazionale, allo stesso modo di quanto è avvenuto per numerosi altri Stati ex socialisti. Da qui – ad avviso di chi scrive – l'inutilità di attribuire al Concordato albanese un'importanza che va al di là di un rinvio alla legislazione ordinaria per affrontare i temi di comune interesse tra Chiesa Cattolica e Stato albanese. Esso va visto piuttosto come uno strumento specifico di attuazione di quel tessuto di relazioni negoziate con i culti, previste dalla Costituzione, anche se occorrerà monitorare l'attività delle cosiddette "Commissioni ad hoc" previste dagli accordi per la regolamentazione futura di materie di comune interesse.

Di grande importanza appaiono gli accordi sottoscritti con le diverse Comunità religiose che differenziano nel trattamento giuridico queste ultime dalla Chiesa cattolica, segnando la sua relativa marginalità rispetto alla società albanese, malgrado la politica di penetrazione e di espansione nel paese adottata dalla confessione cattolica. Gli accordi seguono uno schema comune dal quale si distaccano esclusivamente per poche specificità, riprendendo l'orientamento, manifestatosi già nella legislazione zoghista e ripreso con più forza dal legislatore comunista, a favore di uno schema comune di accordo con i diversi culti, sia pure caratterizzato da varianti possibili, proprio al fine di rendere coerente e tendenzialmente uniforme la legislazione in materia di rapporti con le Comunità religiose.

Le differenze di trattamento con la Chiesa cattolica si ricompongono a proposito del sistema di sostentamento del clero che è tuttavia parziale, in quanto copre con fondi statali solo una parte del fabbisogno dei diversi culti per il mantenimento del personale religioso come del resto avviene nella maggioranza dei paesi dell'Est Europa. Si può dire anzi che l'orientamento è quello di costruire attraverso le donazioni dei privati un sistema misto di finanziamento. La libertà della scuola è garantita, come l'insegnamento della religione. Il regime giuridico degli enti ecclesiastici è regolato con separata legge per la confessione cattolica, ma di fatto le norme predisposte non differiscono dalla legislazione sulle associazioni non profit che consente a tutte le Comunità religiose di gestire i rispettivi enti, prova ne sia che la stessa Conferenza Episcopale d'Albania si auto qualifica nel suo Statuto come associazione non profit.

Viste le caratteristiche odierne della legislazione albanese in materia di rapporti con le Comunità religiose, ci si rende conto che non si possono comprenderne le sue linee portanti prescindendo dalle tante esperienze sedimentate dall'ordinamento e omettendo di sottolineare di volta in volta gli elementi di continuità, non solo con il periodo zoghista, ma anche con gli strumenti giuridici elaborati durante quarant'anni di regime.

### **Convivenza e pluralismo dell'ordinamento albanese**

Una delle ragioni che ci ha indotto a intraprendere questa indagine è stata quella d'indagare le ragioni per le quali l'Albania non è stata coinvolta in conflitti inter religiosi, mentre ciò non è avvenuto, anche recentemente, in territori contigui dove la composizione etnica e religiosa era molto simile a quella dello Stato albanese.

Benché il diritto sia un elemento di carattere sovrastrutturale esso svolge un ruolo in molti casi decisivo di educazione alla convivenza, consolida nel vissuto delle diverse componenti sociali comportamenti e istituti che a loro volta divengono elementi strutturali caratterizzanti i rapporti economici e sociali. In altre parole l'elaborazione di regole condivise nei rapporti tra i singoli e tra i gruppi, quando esse trovano corrispondenza in una autonoma attività normativa dei gruppi e Comunità religiose che le trasfondono negli Statuti associativi, una volta che queste regole vengono assimilate e introiettate tra i consociati, quando entrano a far parte della "tradizione" culturale, quando sono sostenuti da un quadro ordinamentale coerente, quando producono relazioni economiche e umane – come ad esempio nel caso dei matrimoni tra appartenenti a culti diversi o con persone di nessun culto – quando regolano la gestione dei beni comuni affidandola all'autonomia della Comunità, divengono elemento di carattere strutturale e concorrono a identificare i formanti che caratterizzano un ordinamento giuridico e un aggregato sociale.

La continuità di fondo dell'esperienza giuridica albanese – malgrado le diverse esperienze politico-istituzionali di quello Stato - il carattere identitario del suo ordinamento, la forte consapevolezza dell'"albanesità" del suo popolo, che fa prevalere questo valore sulla specificità religiosa di ognuno, hanno contribuito a determinare delle relazioni ormai radicate nel sentire sociale che non trovano equivalenza in quei territori nei quali, benché vi sia identità di lingua e di appartenenza religiosa, non vi era e non vi è una compagine statale, delle istituzioni, che hanno permesso al diritto, sia statale che religioso, di svolgere un ruolo pedagogico di educazione alla convivenza.

Alla luce di queste esperienze riteniamo di poter rigettare con forza il colonialismo giuridico che è uno degli aspetti di quello politico: da qui la consapevolezza che non solo non si esporta la democrazia, ma nemmeno il diritto e che ogni problema ha diverse soluzioni giuridicamente valide. Da qui la diffidenza e un atteggiamento critico verso una certa utilizzazione della comparazione che non deve mai divenire strumento per l'innesto in altri ordinamenti d'istituti astrattamente efficaci,

soprattutto quando questi contrastano apertamente con soluzioni autoctone, frutto dell'elaborazione specifica dell'esperienza giuridica dei popoli, benché esse rispondano efficacemente a principi sanciti dal diritto internazionali quali la libertà di coscienza, il rispetto della libertà religiosa, il pluralismo, la tolleranza, la laicità, il rispetto delle culture. A queste precise condizioni può essere riconfermato il valore della comparazione che non può diventare strumento per l'imposizione di una legislazione ottriata, come è accaduto soprattutto nei Balcani.

Bisogna saper sottoporsi a un salutare bagno di umiltà, visto e considerato che, magari, anche inconsapevolmente, si cade molto spesso nella tentazione di pensare che i "nostri" modelli siano in assoluto i più adeguati a rispondere alle esigenze di tutela della libertà religiosa, del pluralismo religioso e confessionale, della laicità. E' una tentazione tanto diffusa e, nel contempo, così poco discussa – quasi scontata – da portare persino a considerare che società e sistemi normativi che si assumono tanto distanti dall'area (di tradizionale pertinenza) occidentale neppure si pongano il problema della tutela promozionale delle diversità. L'esperienza albanese dimostra appunto quanto questa convinzione sia distante dalla realtà dei fatti e come anzi le esperienze elaborate da questo ordinamento possono costituire occasione di una positiva riflessione sulla loro efficacia nel promuovere la pace religiosa e la convivenza nella diversità.

Per dare concretezza a questa prospettiva è forse giunto il momento di chiedersi se e in quale quadro normativo è possibile coltivare il riconoscimento delle specificità delle appartenenze religiose; in che modo e a quali condizioni una negoziazione può essere funzionale al raggiungimento di questo obiettivo; quale sia l'utilità di una specifica legge sulla libertà religiosa che ha certamente tra i suoi effetti quello di proporre strumenti generali validi per tutti, ma di separare il fenomeno religioso da consimili attività a carattere culturale e di coscienza o solidaristiche, oggi che con l'apertura del mercato religioso ci troviamo di fronte all'attività d'innomerevoli agenzie che si propongono di collocare il sacro in un mercato aperto di credi e appartenenze che presentano caratteristiche necessariamente diverse e non sempre omologabili, in relazione a tradizioni e comportamenti comuni dei fedeli.

E ancora che senso abbia oggi, a fronte di un crescente pluralismo religioso, proporre/imporre con il pretesto di accordi e legislazioni negoziate, l'apparentamento forzoso tra appartenenti a tradizioni culturali differenti, anche se riconducibili a un'unica matrice – come si fa ad esempio in Italia rispetto alle diverse componenti dell'islamismo - ostinandosi a considerarle un tutt'uno.

Noi siamo convinti del valore della diversità e della specificità, sia pure all'interno di un sistema generale di relazioni con i culti sostanzialmente paritario, attraverso l'esame di esperienze concrete, cogliendone le specifiche ricadute, tanto di ordine teorico-ricostruttivo che, soprattutto, di ordine pratico, valorizzando attraverso questa strada il ruolo della comparazione. Vi è la necessità di andare oltre l'assetto normativo su cui si fondano i rapporti Stato-Chiese o, più in generale, l'assetto disciplinare della materia ecclesiasticistica, entrambi considerati per come immediatamente appaiono, in senso formale, per guardare al concreto significato che quegli assetti assumono quando vanno ad impattare con le specifiche emergenze disciplinari che si pongono nel concreto farsi dell'esperienza giuridica. La rappresentazione formale dei principi e degli strumenti che assistono la disciplina di quegli ambiti in un determinato sistema ben può apparire sovrapponibile a quella di altri, ma ciò non toglie che, nel momento in cui si guarda alle rispettive ricadute pratiche, le cose possano risultare in termini completamente diversi. Occorre perciò operare senza pregiudizi e soprattutto senza voler omologare i diversi ordinamenti rispetto a modelli di relazione astrattamente elaborati e considerati risolutivi dei problemi pure comuni di rappresentazione dei diversi interessi in campo.

L'osservazione presenta un primo risvolto di ordine sistematico-ricostruttivo, nonché metodologico, perché incide sulla stessa opera di classificazione dei rapporti, "tra Stato e Comunità religiose" e, ancor prima, sull'approccio che deve caratterizzare lo studioso nel momento in cui si rapporta ad essi. L'osservazione riguarda gli apporti che l'esperienza di ordinamenti altri (nel nostro caso, quello albanese) può fornire nella prospettiva del miglioramento delle relazioni tra i diversi gruppi sociali e religiosi all'interno del paese, in rapporto anche ai processi di omologazione – perseguiti in nome della globalizzazione e del valore universale di certi principi e, soprattutto, delle relative regole – per impedirne le deviazioni più improprie ed evidenti.

Se è vero che i processi di globalizzazione e di problematica integrazione del continente europeo privilegiano oggi il ruolo dei poteri locali nella soddisfazione pratica dei diritti di libertà religiosa - dando così la stura a trattamenti differenziati sul territorio e a una palese lesione del principio d'uguaglianza, per cui urge trovare strumenti per ricostruire una disciplina comune del fenomeno religioso, fatta di tutele comuni e efficaci - questi processi non possono giungere fino a negare le diversità, le esperienze e le tradizioni, anche giuridiche, non solo dei singoli paesi, ma anche quelle che le comunità migranti si portano dietro insieme al loro vissuto. L'integrazione non avviene attraverso la soccombenza, ma grazie al rispetto dell'identità di ognuno e della sua specificità; essa non può essere fatta di omologazione, ma deve essere ricca di diversità, avere radici nella storia e nel vissuto dei popoli, promuovere il pluralismo che non può vivere senza la laicità dello Stato e delle istituzioni.

Il massiccio trasferimento di popolazioni e quindi di esperienze e vissuti ha fatto dell'Europa un'area nella quale domina la diversità culturale e religiosa. Ciò malgrado il Bekashismo fa fatica a riconoscere la propria autonoma presenza e ciò rappresenta un danno per l'intero patrimonio culturale d'Europa

Giovanni Cimbalo